

Prot. 1966



## TRIBUNALE DI LECCO

### INDICAZIONI SULLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE NEL PERIODO DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020

Il Giudice dell'esecuzione mobiliare dott. Boerci

visto l'art. 221 D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/220 in forza del quale, fino al 31/10/2020, *"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"*;

considerato che la nuova disposizione consente di continuare ad utilizzare le modalità di trattazione scritta delle udienze di esecuzione mobiliare già sperimentate nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020 (nella vigenza del precedente D.L. 18/2020 e del decreto presidenziale n. 2086 emesso in attuazione dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. 18/2020);

considerato che tale sistema già sperimentato prevede la trattazione delle udienze secondo una modalità "ibrida", cioè con il deposito di note scritte da parte dei difensori costituiti e con la presenza del giudice in udienza al solo fine di consentire la partecipazione del debitore non costituito (salva la possibilità, ove ne sorgesse la necessità, di instaurare in seguito il contraddittorio diretto);

ritenuto che il termine di preavviso imposto dalla norma possa essere certamente derogato su istanza delle parti interessate;

sentito il Presidente;

#### COMUNICA CHE

- per tutte le udienze fissate nei mesi di settembre e ottobre 2020 davanti allo scrivente Giudice dell'esecuzione, le parti costituite potranno presentare

istanza di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020 sopra citato, da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza (3 giorni per la sola udienza del 14/9/2020);

- nel caso in cui vi siano più parti costituite, l'istanza dovrà essere presentata da tutti i difensori. In mancanza, resterà confermata l'udienza già fissata;
- l'istanza non necessita di essere motivata. Ad essa potranno essere direttamente allegate le note di trattazione scritta e, nel caso in cui sia richiesta l'assegnazione, la nota di precisazione del credito;
- nel caso in cui il debitore non sia formalmente costituito con un difensore, il giudice terrà comunque l'udienza nella data e ora prefissate, al solo fine consentire la sua eventuale comparizione. Per le parti costituite, invece, la partecipazione all'udienza resta sostituita dalla presentazione delle note scritte. Qualora il debitore dovesse comparire e formulare deduzioni suscettibili di replica, si garantirà pienamente il contraddittorio in un momento successivo,

\*\* \*\* \*

Si comunichi a cura della Cancelleria all'Ordine degli Avvocati.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare nel sito internet del Tribunale,

Lecco, 7 settembre 2020

Il Giudice  
dott. Carlo Boerci



**TRIBUNALE DI LECCO**  
Depositato in Cancelleria

oggi - 8 SET. 2020



IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Dott. ~~Sara~~ Cosmina Romiti

*Pa. p. v. n. u. e. c. m. u. e.*  
*Lecco, 8/9/2020*

IL PRESIDENTE  
Dott. Ersilio Secchi

